NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

# Art. 47

## Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello

A decorrere dal 10 luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto riguardo ai livelli funzionali retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui al titolo I del presente decreto, viene distribuito il personale civile dei Ministeri:

a) quarto livello L. 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente;

b) quinto livello L. 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo maggiore;

c) sesto livello L. 3.600.000: maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente;

d) settimo livello L. 4.500.000: tenente, capitano e maggiore;

e) ottavo livello L. 5.400.000: tenente colonnello. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianita' di grado o ventiquattro anni di anzianita' di servizio e' attribuito il livello di stipendio di L. 5.940.000. La progressione economica nell'ambito dei livelli di cui ai commi precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi nonche' su scatti biennali in ragione del 2,50% calcolati sulla classe stipendiale conseguita. Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari al 16% della misura dello stipendio iniziale. Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima classe di stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa. Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si attribuiscono dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianita' richiesta. Salvo quanto stabilito nel successivo art. 48, ai sottotenenti provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari e' attribuito in relazione agli anni di servizio militare prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per

il primo biennio di servizio gia' prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili. L'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato |
| Estremi | Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 |
| Titolo | VI — Personale militare |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-47-stipendi-del-personale-di-grado-inferiore-a-colonnello/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it